

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2525-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BARACCO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963*

*(V. Stampato n. 4459)*

**d'iniziativa dei deputati SCIOLIS e MATTARELLI Gino**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 gennaio 1963*

**Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1963**

Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in discussione ha lo scopo di colmare una lacuna nell'attuale procedura di revisione delle liste elettorali, che si conclude con il 30 aprile.

Nel caso in cui le elezioni si svolgano durante tale mese, ai sensi della vigente legislazione, rimangono esclusi dal voto tutti coloro che, pur avendo già compiuto il ventesimo anno di età, non siano ancora iscritti nelle liste.

A tale inconveniente il disegno di legge intende ovviare, abbreviando in tal guisa la procedura, da permettere ai giovani di ventuno anni compiuti di partecipare alle elezioni

che si svolgano, eventualmente, prima della data del 30 aprile.

È qui da rilevare che la I Commissione della Camera ha espresso voti affinché, con la prossima legislatura, siano approntate norme valide ad assicurare la facoltà di voto a tutti i cittadini che abbiano compiuto l'età prescritta, in qualunque momento si svolgano le elezioni: il vostro relatore non può non associarsi al voto autorevole e consapevole espresso dall'altro ramo del Parlamento.

Tornando al disegno di legge in discussione, debbo precisare che, se esso non venisse approvato, circa 800 mila elettori rimar-

rebbero esclusi dalle elezioni, ove le consultazioni venissero effettuate nel corso del mese di aprile; debbo altresì sottolineare il fatto che, durante l'approfondita discussione svolta in Commissione e in Assemblea presso la Camera dei deputati, tutti gli aspetti del problema sono stati considerati, e gli emendamenti apportati, nelle due sedi, al testo originario, stanno a dimostrare l'impegno col quale si è affrontata la trattazione del provvedimento.

D'altro canto, i voti favorevoli espressi nel disegno di legge (425 contro 23 contrari) sono prova evidente dell'opportunità, prima morale che politica, delle norme al nostro esame.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'anticipazione, ad ogni effetto, dei termini previsti dal primo e dall'ultimo comma del-

l'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, al fine di garantire la facoltà di voto a coloro che abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età, nel caso di indizione delle elezioni politiche entro il 30 aprile.

L'articolo 2 precisa le modalità di applicazione del disposto dell'articolo precedente.

L'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

Dato l'evidente carattere di democraticità e di giustizia che informa il disegno di legge, sul quale si incentrano notoriamente i consensi di pressochè tutti i settori della vita politica nazionale, il vostro relatore lo raccomanda all'approvazione di questa alta Assemblea, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BARACCO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1° maggio.

**Art. 2.**

Nel caso di cui all'articolo 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto nè essere considerati elettori ad ogni altro effetto fino al compimento di tale età.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco

primo di cui all'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'articolo 1, i nominativi compresi nell'elenco, nonchè i nominativi dei cittadini iscritti nelle liste ai sensi dell'articolo 23, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione medesima, i quali non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di età.

Ai cittadini che siano stati depennati a norma del precedente comma, ne è fatta notificazione con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale relative al depennamento dei cittadini che non abbiano compiuto il ventunesimo anno, è dato ricorso alla Corte d'appello a norma dell'articolo 33 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.